

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Presidente

Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere

Dott. FEDERICO Giovanni - rel. Consigliere

Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2928/2005 proposto da:

LI. VI. , elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MELLINI 24, presso lo studio dell'avvocato GIACOBBE GIOVANNI, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

RA. -. RI. AD. DI. SI. SPA, in persona dei legali rappresentanti dr.ssa MI. Ri. e dr. CE. An. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

e contro

BU. AN. , DE. SA. MA. ;

- intimati -

avverso la sentenza n.. 337/2004 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, sezione promiscua, emessa il 10/06/2004, depositata il 30/08/2004, R.G. 731/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/2009 dal Consigliere Dott. FEDERICO GIOVANNI;

udito l'Avvocato GIACOBBE Giovanni;

udito l'Avvocato SPADAFORA Giorgio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LECCISI Giampaolo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso in relazione al secondo motivo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 29.4.92 LI. Vi. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Messina De. Sa. Ma. , Bu. An. e la s.p.a. R.A.S. per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni da lui subiti in occasione di un sinistro stradale avvenuto in (OMESSO), per effetto del quale esso attore, mentre attraversava a piedi il (OMESSO) e si trovava fermo al centro della carreggiata, veniva investito dall'autovettura Fiat di proprietà del Bu. , condotta dalla De. Sa. ed assicurata per la r.c.a. con la predetta RA. , riportando gravi lesioni con esiti invalidanti in modo permanente.

Si costituiva la sola RA. , che contestava ogni fondatezza dell'avversa domanda, mentre restavano contumaci gli altri convenuti.

Espletata l'istruttoria, il Tribunale adito, con sentenza del 21.2.01, riconosciuto lo stato di necessita' della De. Sa. (che, procedendo ad andatura regolare, aveva investito il pedone per evitare la collisione con un motorino che le aveva tagliato la strada) ed un concorso di colpa del Li. nella misura di un terzo, attribuiva al medesimo, quale equo indennizzo ex articolo 2045 c.c., l'importo complessivo di lire 86 milioni, gia' corrispostogli di fatto dalla RA. .

Avverso tale sentenza proponeva appello il Li. , assumendo la responsabilita' esclusiva della De. Sa. per la causazione delle lesioni da lui subite, mentre resisteva al gravame la sola RA. , nella contumacia degli appellati De. Sa. e Bu. .

Con sentenza depositata il 30.8.04 la Corte d'appello di Messina, accogliendo per quanto di ragione l'impugnazione, escludeva lo stato di necessita' in favore della De. Sa. , ritenendo sussistere un concorso di colpa nella misura del 30% a carico della De. Sa. e del 70% a carico del Li. stesso e rigettando la richiesta di quest'ultimo di attribuzione d'una maggiore somma rispetto a quanto riconosciutogli dal primo giudice.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Li. , con due motivi, mentre la sola RA. ha resistito al gravame con controricorso.

Nessuna attivita' difensiva e' stata svolta dagli intimati De. Sa. e Bu. .

Sia il Li. che la RA. hanno depositati in atti memoria difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 2043 e 2054 c.c., nonche' il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi, in quanto la Corte di merito avrebbe erroneamente omesso di considerare che, una volta escluso in relazione alla condotta di guida della De. Sa. lo stato di necessita' affermato dal primo giudice, andava ritenuta operante la presunzione di responsabilita' di cui all'articolo 2054 c.c., con correlativo onere gravante sul conducente del veicolo di fornire la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Questo motivo non e' fondato.

Ed invero, la Corte di merito ha spiegato, con sufficiente ed adeguata motivazione, comunque immune da vizi logici ed errori giuridici, le ragioni per le quali ha ritenuto che nella causazione

dell'incidente nel quale e' rimasto vittima il Li. dovesse attribuirsi al medesimo la responsabilita' prevalente.

La sentenza impugnata, infatti, ha correttamente valorizzato - sulla base delle risultanze processuali in ordine alle modalita' di verifica del sinistro in oggetto, cosi' come emerse sia dal rapporto dei VV.UU., intervenuti subito dopo il sinistro stesso, che dall'espletata prova per testi - due determinanti circostanze: in primo luogo, l'attraversamento, da parte del pedone Li. , del "viale (OMESSO) (la strada principale e piu' trafficata del centro storico di (OMESSO)) al di fuori dell'attraversamento pedonale esistente in zona non a grande distanza...", con il conseguente suo "fermarsi al centro dell'unica carreggiata stradale, in mezzo al traffico veicolare, venendo a costituire ostacolo per i veicoli di entrambi i sensi di marcia"; ed in secondo luogo, "l'omesso rallentamento in relazione alla contingente condizione della circolazione" da parte della conducente De. Sa. .

Il ricorrente si duole che la De. Sa. non abbia fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno: ma, la presunzione di colpa del conducente dell'autoveicolo investitore, prevista dall'articolo 2054 c.c., comma 1, non opera certamente in contrasto con il principio della responsabilita' per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalita' fra evento dannoso e condotta umana, per cui il fatto che il conducente non abbia dato la prova idonea a vincere detta presunzione non preclude affatto l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa del pedone danneggiato (v. Cass. n. 2216/98; n. 11928/93).

Infatti, se il giudice di merito accerta - cosi' come ha correttamente fatto nel caso di specie - la pericolosita' e l'imprudenza della condotta di un pedone investito da un veicolo, la colpa di quest'ultimo concorre, ai sensi dell'articolo 1227 c.c., comma 1, con quella presunta del conducente, prevista dall'articolo 2054 c.c., comma 1 (v. Cass. n. 8281/96).

Stabilito, dunque, che e' ammissibile il concorso tra la colpa presunta del conducente del veicolo e quella accertata in concreto del danneggiato, il quale con la propria condotta imprudente (attraversando all'improvviso la sede stradale fuori delle strisce pedonali, poste ad una distanza di circa 15 metri) abbia posto in essere un fattore causale concorrente nella produzione dell'evento dannoso, venendosi a collocare come un ostacolo al centro dell'intenso traffico veicolare, si rileva che non compete a questa Corte di sindacare il criterio di ripartizione del concorso di colpa tra investitore ed investito, cosi' come; fissato dal giudice di merito, trattandosi di un giudizio di fatto che si sottrae al sindacato di legittimita', quando sia sorretto - come si riscontra nel caso di specie - da idoneo ed adeguato apparato motivazionale.

2. Anche il secondo motivo, con cui si denuncia invece la violazione dell'articolo 2043 c.c. e segg., nonche' omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi, riguardanti la liquidazione delle varie voci di danno, e' infondato.

2.1. Ed invero, quanto alla doglianza relativa al mancato accoglimento della richiesta di risarcimento di danno patrimoniale derivante dalla perdita di elementi di reddito o comunque di "chances" in campo lavorativo, si rileva che sul punto la Corte di merito ha giustificato il rigetto della censura rilevando che nessuna prova dell'effettiva conseguibilita' delle asserite indennita' economiche e

dell'avanzamento di carriera era stata fornita dal Li. , così come del mancato conseguimento di tali benefici per effetto delle lesioni subite nell'incidente stradale.

Il ricorrente ha riportato per intero nel ricorso il settimo motivo d'appello, in cui si deduce che nel giudizio di primo grado era stata prodotta la documentazione idonea a dimostrare la concreta conseguibilità delle suddette indennità economiche e dell'avanzamento di carriera, ma tale trascrizione in realtà non basta a far ritenere assolto l'obbligo d'osservanza del principio d'autosufficienza del ricorso, atteso che tale obbligo avrebbe comportato l'esigenza viceversa di riprodurre nel ricorso il tenore esatto dei documenti il cui omesso o inadeguato esame viene censurato.

E ciò al fine di rendere possibile al giudice di legittimità, cui è istituzionalmente precluso di ricercare direttamente le prove negli atti di causa o di compiere indagini integrative rispetto ai fatti prospettati dalla parte, di valutare innanzitutto la pertinenza e la decisività dei fatti medesimi (v. Cass. n. 13953/02).

2.2. Quanto poi alla censura in ordine al capo della sentenza impugnata che ha determinato la misura del danno biologico, si rileva che anche su tale punto la Corte territoriale ha giustificato, con motivazione congrua ed adeguata, le ragioni per le quali ha ritenuto di operare tale determinazione del danno alla salute limitatamente soltanto al danno estetico ed a quello alla vita di relazione, facendo correttamente riferimento alle risultanze della c.t.u., che ha considerato esclusivamente questi danni, senza riscontrare l'esistenza del "danno psichico", neppure riscontrato dal c.t. del Li. , e richiamando le tabelle di liquidazione del danno biologico apprestate dal Tribunale di Milano e già applicate in primo grado, ma con una sostanziale rettifica dei valori in relazione all'applicazione delle tabelle stesse in vigore alla data della sentenza di primo grado.

2.3. Per quanto riguarda infine la doglianza relativa all'omessa indicazione, nella sentenza di primo grado, della somma spettante per rivalutazione monetaria ed interessi in rapporto a quella liquidata in totale al Li. a titolo di risarcimento danni, si rileva che, pur non riscontrandosi nella sentenza d'appello una esplicita argomentazione sul punto, questa peraltro si ricava implicitamente dal complesso delle valutazioni svolte dalla Corte di merito in ordine ai motivi di appello oggetto d'esame.

Rilevato, infatti, che la sentenza impugnata non ha attribuito all'odierno ricorrente, a titolo di risarcimento danni, una somma maggiore di quella riconosciutagli dal primo giudice nella misura di lire 86.000.000, liquidata quale equo indennizzo ai sensi dell'articolo 2045 c.c., e che tale somma, comprensiva di rivalutazione ed interessi, risultava già corrisposta al creditore in pendenza del giudizio di primo grado (v. quanto precisato al riguardo a pag. 4 riga terza della sentenza d'appello), per cui il credito risarcitorio del Li. doveva ritenersi totalmente soddisfatto già da quel momento, ne consegue che correttamente la Corte territoriale non ha tenuto conto della doglianza espressa con il decimo motivo d'appello, avendo giustamente ritenuto che l'attualizzazione dell'importo del danno, comprensivo sia di rivalutazione che di interessi, fosse stata effettuata con riferimento alla data in questione.

3. Il ricorso va, perciò, rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione in favore della soc. RA. .

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla soc. RA. le spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 2.100,00, di cui euro 2.000,00, per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge.